



COMITATO PALIO DI CASTELL'ALFERO APS

STATUTO

ART. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE LEGALE, DURATA

1.1 È costituita ai sensi della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione denominata **"COMITATO PALIO DI CASTELL'ALFERO - APS"**

(di seguito più brevemente indicata in questo statuto come "Associazione"), con sede legale in Castell'Alfero, via Nazario Sauro, n. 4. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.

1.2 L'acronimo "APS" potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

1.3 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2

SCOPO ED ATTIVITÀ

2.1 L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi della comunità in cui è inserita.

Le attività di interesse generale di cui all'Art.5 del Codice del Terzo Settore sono:

- interventi di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'Art. 5 del Codice del Terzo Settore;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso.

L'Associazione ha scopo di promuovere tutte le attività istituzionali per la partecipazione del comune di Castell'Alfero al Palio di Asti e alle sue manifestazioni collaterali.

Persegue in particolare la promozione della cultura cittadina e locale delle manifestazioni ed attività destinate a far conoscere ed accrescere la conoscenza della rievocazione storica medievale locale denominata "Palio di Asti". Inoltre, persegue la volontà di sostenere e diffondere l'immagine del Palio di Asti, con ogni mezzo umano e tecnico ritenuto idoneo.

2.2 Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2.3 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

2.4 L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

2.5 Per lo svolgimento delle predette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi tra cui le reti associative, collaborare con enti pubblici e privati.



COMITATO PALIO DI CASTELL'ALFERO APS

Art. 3 PATRIMONIO ED ENTRATE

3.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

3.2 Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
- b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici,
- c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- d) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

3.3 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripartizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

3.4 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote di partecipazione trasmissibili a terzi.

3.5 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

ART. 4 SOCI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

4.1 Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. Può far richiesta di adesione all'Associazione:

- chiunque sia residente e/o eserciti attività economica nell'ambito del territorio del Comune di Castell'Alfero;
- chiunque abbia legami sociali e/o culturali con il territorio del Comune di Castell'Alfero;
- chiunque non sia già socio di qualunque borgo, rione o comune partecipante al Palio di Asti.

4.2 Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservare statuto e regolamenti.

4.3 Il Consiglio Direttivo, o un consigliere delegato da quest'ultimo, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

4.4 La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

4.5 Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, i soci hanno i seguenti diritti:

- il diritto di partecipare alle attività associative;
- il diritto di voto in Assemblea;
- il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro 15 giorni dalla richiesta.

4.6 Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative annuali. I soci devono impegnarsi a mantenere rapporti di lealtà e cordialità con altri enti istituiti con gli stessi scopi ed associazioni partecipanti al Palio di Asti e ad obbedire alle disposizioni impartite dal Consiglio del Palio.

4.7 Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'Associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili ai soci.

4.8 I soci minori di età esercitano i propri diritti tramite il genitore che ne esercita la patria potestà ovvero chi ne fa le veci. Il diritto di voto in assemblea dei soci può essere esercitato solamente dai soci con età maggiore ai 16 anni.

4.9 Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale entro il giorno



COMITATO PALIO DI CASTELL'ALFERO APS

del palio e avrà validità fino al 30 settembre di ogni anno.

4.10 Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Art. 5

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

5.1 La qualifica di socio si perde:

- per decesso
- per recesso
- per mancato versamento della quota associativa annuale
- per esclusione

5.2 Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

5.3 I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il giorno del palio rimanendo tali entro il 30 settembre di ogni anno.

5.4 Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

5.5 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è cancellato dal libro dei soci.

5.6 La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

ART. 6

VOLONTARI E SOSTENITORI

6.1 Sono volontari gli associati annotati sul Libro dei volontari che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

6.2 Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Art. 7

OBBLIGHI ASSICURATIVI

7.1 L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.

7.2 L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

8.1 L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.



COMITATO PALIO DI CASTELL'ALFERO APS

8.2 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea
- b) il Rettore
- c) il Consiglio Direttivo
- d) l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria

8.3 Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

8.4 L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro dei soci;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali organi sociali.

ART. 9 ASSEMBLEA

9.1 L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

9.2 Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

9.3 L'Assemblea è convocata dal Rettore o, in caso di suo impedimento, da un Vicerettore.

9.4 L'Assemblea deve essere convocata:

- a) almeno una volta l'anno entro un mese dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio (in questa Assemblea possono partecipare e votare i soci in regola con il versamento delle quote associative dell'anno in corso e di quello precedente);
- b) per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali entro il 10 novembre;
- c) ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio direttivo;
- d) quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo degli associati in regola con il versamento delle quote associative.

9.5 In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di due altri soci.

9.6 I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

9.7 L'Assemblea è presieduta dal Rettore o, in caso di suo impedimento, da un Vicerettore oppure, da una persona nominata dai convenuti all'Assemblea stessa.

9.8 Il Rettore nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.

9.9 Spetta al Rettore constatare il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

9.10 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di dodici ore dalla prima convocazione.

9.11 L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

9.12 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

9.13 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.



COMITATO PALIO DI CASTELL'ALFERO APS

9.14 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata con almeno 7 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede legale, nonché a mezzo sms, e-mail o con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

9.15 L'Assemblea ordinaria:

- a) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) approva il bilancio consuntivo di esercizio;
- d) definisce il programma generale annuale di attività;
- e) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- g) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- h) delibera su ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- i) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

9.16 L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) delibera sulla trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

9.17 L'Assemblea delibera in modo palese su tutti i punti dell'ordine del giorno, fatta eccezione per decisioni riguardanti persone fisiche e quindi per le elezioni del consiglio direttivo.

ART. 10

CONSIGLIO DIRETTIVO E RETTORE

10.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

10.2 Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri eletti dall'Assemblea. Ogni componente per essere eletto deve vantare almeno 3 anni consecutivi di tesseramento.

10.3 Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

10.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 7 giorni dalla elezione assembleare e in ogni caso, non oltre il 15 di novembre. In questa prima riunione vengono nominati tra i propri componenti il Rettore, uno o più Vicerettori, un Tesoriere e un Segretario.

10.5 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Rettore, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Rettore può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

10.6 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta al mese e straordinariamente quando il Rettore o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.

10.7 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

10.8 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:

- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno precedente;
- b) la fissazione delle quote associative;
- c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
- d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;



COMITATO PALIO DI CASTELL'ALFERO APS

- e) le decisioni inerenti al coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- g) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- h) l'istituzione di commissioni e la nomina tra i soci, soggetti anche esterni all'ambito consiliare, come Responsabili delle commissioni stesse delegati e svolgere funzioni stabilite dal Consiglio Direttivo;
- i) le decisioni in materia di ammissione di nuovi soci;
- j) la redazione dei libri sociali (art. 8.4 del presente statuto)
- k) ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.



10.9 Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

10.10 In caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio Direttivo subentrano i soci non eletti alle precedenti elezioni, in ordine di voti acquisiti. Nel caso in cui non siano presenti soci non eletti alle precedenti elezioni, il Rettore, o qualora fosse impossibilitato, un Vicerettore, convoca tempestivamente un'Assemblea che provvederà ad eleggere i membri necessari al raggiungimento del numero minimo per la costituzione del Consiglio, scegliendo tra i soci che ne hanno diritto e seguendo quanto dettato dall'Art. 11.3 e dell'Art. 11.4 del presente statuto.

10.11 Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di comunicare al Comune di Castell'Alfero e al Comune di Asti le cariche definite come all'Art.10.4 del presente statuto, entro e non oltre il 15 di novembre di ogni anno tramite posta certificata (PEC), su carta intestata del comitato.

10.12 Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di richiedere al Comune di Castell'Alfero in benestare per la partecipazione al Palio di Asti, entro e non oltre il 10 di novembre di ogni anno tramite posta elettronica ordinaria, su carta intestata del comitato. Il Comune di Castell'Alfero provvederà, entro e non oltre il 15 novembre di ogni anno, a inviare tramite posta certificata (PEC) la delibera di municipalità al Comune di Asti.

ART. 11

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1 Le elezioni del Consiglio direttivo si svolgono alla scadenza naturale del mandato precedente o ogni qualvolta decada, come all'Art. 12.1 del presente statuto.

11.2 Le elezioni vengono organizzate dai membri del Consiglio uscente che si impegnano a:

- a) convocare in tempi utili l'Assemblea dei Soci che deve svolgersi entro il 10 novembre dell'anno in corso;
- b) preparare la modulistica necessaria per la deposizione delle candidature e consegnarla all'impiegato/a comunale designata per la raccolta;
- c) verificare che i candidati siano in possesso dei requisiti per l'eleggibilità, Art. 4.1 e Art. 10.2 del presente statuto;
- d) preparare le cartelle elettorali con i nomi dei candidati;
- e) affiggere nella sala elettorale un elenco chiaro con i nomi dei candidati in ordine alfabetico;
- f) affiggere nella sala elettorale il regolamento e le modalità per svolgimento delle votazioni.

11.3 Le modalità per l'elezione dei nuovi membri del Consiglio direttivo sono le seguenti:

- a) apertura delle candidature sette giorni prima della data delle elezioni e per 5 giorni lavorativi utili, negli orari definiti dal Comune di Castell'Alfero;
- b) presentazione della propria candidatura all'impiegato/a comunale designato/a la quale provvederà a far sottoscrivere l'apposito modulo e a consegnare al candidato la relativa ricevuta;
- c) restituzione della modulistica al Consiglio direttivo uscente, alla chiusura del tempo utile per la deposizione delle candidature.

11.4 L'Assemblea dei soci:

- a) nomina un Presidente di seggio, due scrutinatori e un segretario
- b) elegge tutti i membri del nuovo Consiglio Direttivo esprimendo, con voto segreto, al massimo 7 preferenze tra quelle riportate sulle schede elettorali apponendo un segno inequivocabile nelle caselle corrispondenti ai nominativi dei candidati scelti.

11.5 Sono eletti i primi 7 soci che hanno ottenuto un maggior numero di preferenze. I nuovi membri del direttivo provvedono a:



COMITATO PALIO DI CASTELL'ALFERO APS

- a) consegnare il materiale elettorale debitamente sigillato e siglato del Presidente di seggio, dagli scrutinatori e dal segretario, al Comune per la sua archiviazione;
- b) riunirsi entro 7 giorni dalla elezione assembleare e in ogni caso, non oltre il 15 di novembre, per la nomina tra i propri componenti, del Rettore, uno o più Vicerettori, un Tesoriere e un Segretario;
- c) chiedere, entro 30 giorni dalla elezione assembleare, l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore, allorquando istituito, indicando per ciascun componente il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione.

ART. 12

DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL RETTORE

12.1 Il Consiglio Direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
- c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea;
- d) per gravi inadempienze verso le responsabilità nei confronti dell'Associazione da parte dell'Assemblea.

12.2 In queste ipotesi il Rettore o, in caso di suo impedimento o vacanza, un Vicerettore oppure, in subordine, un Consigliere, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

12.3 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Rettore decade:

- a) per dimissioni;
- b) per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.

12.4 In queste ultime ipotesi, un Vicerettore o, in subordine, un Consigliere, dovrà tempestivamente convocare il Consiglio Direttivo al quale prenderà parte il primo dei non eletti alle precedenti elezioni, e si provvederà a nominare il Rettore, uno o più Vicerettori, un Tesoriere e un Segretario. Entro 15 giorni dal rinnovo delle cariche si provvede alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, per darne comunicazione ai soci.

ART. 13

RETTORE

13.1 Il Rettore è nominato ai sensi dell'Art. 10 comma 4 del presente Statuto.

13.2 Il Rettore:

- a) rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno;
- b) rappresenta l'Associazione in tutte le manifestazioni ufficiali;
- c) partecipa al Consiglio del Palio;
- d) ha l'uso della firma sociale;
- e) provvede al corretto svolgimento degli adempimenti economici e fiscali;
- f) è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza;
- g) provvede alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo;
- h) controlla periodicamente le risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti.

13.3 Il Rettore dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissione volontaria o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

13.4 Il Rettore può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate da un Vicerettore.

ART. 14

VICERETTORE

14.1 Il Vicerettore è nominato ai sensi dell'Art. 10 comma 4 del presente Statuto.

14.2 Il Vicerettore:

- a) coadiuva e collabora con il Rettore;



COMITATO PALIO DI CASTELL'ALFERO APS

- b) sostituisce il Rettore in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni o a seguito di sue dimissioni;
- c) provvede al corretto svolgimento degli adempimenti economici e fiscali;

14.3 È facoltà del Consiglio Direttivo nominare più di un Vicerettore tra i propri membri.

ART. 15 TESORIERE

15.1 Il Tesoriere è nominato ai sensi dell'Art. 10 comma 4 del presente Statuto.

15.2 Il Tesoriere:

- a) tiene aggiornati i libri contabili;
- b) predispone il bilancio consuntivo;
- c) provvede al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali;
- d) è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza;
- e) provvede alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo;
- f) controlla periodicamente le risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti.

15.3 Al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, firmare assegni, effettuare prelievi e comunque eseguire ogni qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli dagli organi statuari.

ART. 16 SEGRETARIO

16.1 Il Segretario è nominato ai sensi dell'Art. 10 comma 4 del presente Statuto.

16.2 Il Segretario:

- a) redige i verbali delle sedute del Consiglio e dell'Assemblea che trascrive sugli appositi libri sociali.

ART. 17 ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

17.1 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

17.2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

17.3 Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

17.4 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti.

ART.18 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

18.1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario si chiudono al 30 settembre di ogni anno.

18.2 Entro il 30 ottobre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'Assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente Statuto.

18.3 Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017, e



COMITATO PALIO DI CASTELL'ALFERO APS

dunque:

- a) potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a 220.000€;
- b) in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- c) dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
- d) dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dell'Art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

18.4 Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

18.5 Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

18.6 Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 19 SCIOGLIMENTO

19.1 L'Associazione ha durata illimitata.

19.2 Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

19.3 Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

19.4 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, ad un'altra associazione di promozione sociale affiliata all'ASI o alla medesima ASI in quanto ente del terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 20 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

20.1 La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio dell'Assemblea dei soci che delibera con voto segreto a favore di una delle due parti.

ART. 21 NORME APPLICABILI

21.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

21.2 Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

21.3 Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.

ART. 22 COLORI, STEMMA E MOTTO



COMITATO PALIO DI CASTELL'ALFERO APS

22.1 L'Associazione si riconosce nei colori bianco, azzurro e oro.

22.2 Lo stemma è a targa rettangolare dorata in cui un'aquila nera con volo nascente coronata e lampassata di rosso, sovrasta un gran vajo bianco e azzurro.

22.3 Il motto dell'Associazione è "Per Aspera ad Astra".

ART. 23

DISPOSIZIONI FINALI

23.1 L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto. Esso vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

23.2 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'Art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Il Rettore in carica
Fabrizio D'Agostino

Il Segretario
Rosanna Iovine



Reg.to in Asti il 25/2/25
N° 10853
ESATTI € 232,00
(Euro)

IL DIRETTORE

Direzione Provinciale di Asti
Ufficio Territoriale di Asti